



# COMUNE DI AMENO

## Provincia di Novara

Piazza Marconi 1 – 28010 AMENO (NO) – C.F./P.IVA n. 00452150030  
Tel. 0322 998103 - fax 0322 998206 – mail: [ufficio.tecnico@comune.ameno.novara.it](mailto:ufficio.tecnico@comune.ameno.novara.it) PEC: [ameno@pec.it](mailto:ameno@pec.it)

Prot 2084  
P.E. n. 364/2021

Diritti di segreteria Euro 65,00  
Bollo ID 01201441095039

**Oggetto:** D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. - L.R. 01.12.2008, N. 32 e s.m.i. Beni Paesaggistici – parte III – Verifica di compatibilità paesaggistica ai sensi art. 167 e 181 D.Lgs. 42/2004 s.m.i.

**Comune di Ameno**

**Istanza: FUMAGALLI WANDA**

**Oggetto:** Interventi realizzati in difformità da titolo abilitativo ed autorizzazione paesaggistica consistenti in modifiche delle aperture esterne

**Provvedimento conclusivo di compatibilità paesaggistica**  
**n. 17C/2022 del 06/04/2022**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che

- In data **21.07.2021**, prot. 4018, la Sig.ra **FUMAGALLI WANDA** nata a **Milano (MI)** il **30/03/1927**, c.f. **FMGWND27C70F205D** residente a **Ameno (No)**, **Regione Persighello 4**, ha presentato istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 181 commi 1/ter e 1/quarter del D.Lgs. 42/2004, come modificato dalla Legge 308/04 art. 1 comma 36); D.Lgs. 157/06 per lavori di “ **INTERVENTI REALIZZATI IN DIFFORMITÀ DA TITOLO ABILITATIVO ED AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CONSISTENTI IN MODIFICHE DELLE APERTURE ESTERNE**” non costituenti aumento né di superficie coperta né di volume;
- Visti gli elaborati grafici e la relazione tecnica a firma dell' **Arch. Castagneri Alberto**
- la pratica è stata esaminata dal Responsabile del procedimento che ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole alla conservazione di quanto realizzato in assenza di titoli abilitativi;
- Considerato che con nota prot. **4106** in data **26/07/2021** è stato richiesto il parere di compatibilità alla competente Soprintendenza;

Considerato che in data **02/11/2021**, nostro prot. **5851**, è pervenuto, dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano Cusio Ossola il seguente parere: “**considerati i caratteri del contesto paesaggistico, ritenuto che le opere realizzate risultino compatibili con i criteri di tutela, questa Soprintendenza esprime, esclusivamente per quanto di competenza sotto il profilo della compatibilità paesaggistica e fatti salvi eventuali elementi non conosciuti, parere favorevole**”;

- Tenuto conto che la norma dispone che qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di

stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1 dell'art. 167 del D.lgs. n. 42/2004.

- Dato atto che il calcolo della sanzione prevista fa riferimento alle tipologie di abuso individuate nella tabella allegata alla legge 47/85, con la conseguente applicazione dei valori minimi stabiliti dalla tabella per la quantificazione del profitto correlata alla tipologia di abuso relativa, e che l'importo minimo stabilito è pari a **€ 516,00**;
- Vista la ricevuta di pagamento di **€ 516,00**, pari all'intera sanzione, effettuata con bonifico bancario, prot **1486** del **14.03.2022**

Tutto ciò premesso si comunica la

**CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILTA' PAESAGGISTICA per le opere di cui all'oggetto, realizzate in difformità da titoli abilitativi**

Ameno, 06.04.2022

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**  
(f.to Arch. Daniela Duelli)